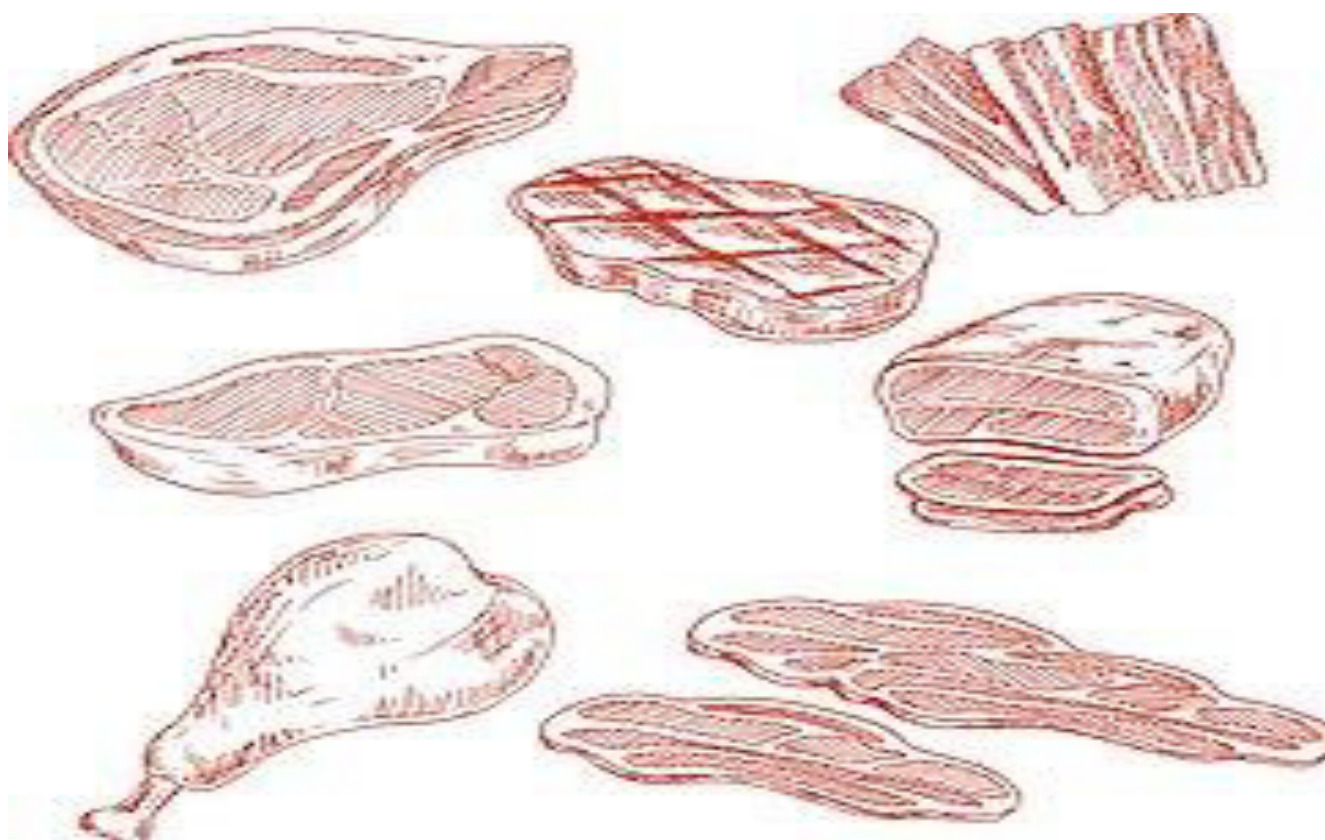


LINEE DI INDIRIZZO

per la gestione delle attività preliminari alla certificazione e per il rilascio della certificazione per l'esportazione di prodotti alimentari di Origine Animale da parte dei Servizi Veterinari della Regione Emilia - Romagna.

Parte I – Carni e Prodotti a base di Carne (PBC)

Moduli e Documenti per la pre certificazione e la gestione della tracciabilità di filiera dei prodotti di O.A. destinati all'export P.P.TT.



Testo elaborato dal Gruppo Regionale Export Paesi Terzi

Ottobre 2021

Coordinatore del gruppo

Marco Pierantoni

Referenti SVET

Ilaria Buscemi

ausl Romagna

Angelo Greco

ausl Ferrara

Paolo Buttafava

ausl Piacenza

Silvia Rossi

ausl Piacenza

Luigi Gentile

ausl Parma

Emanuele Aibino

ausl Parma

Carlo Alberto Alberti

ausl Reggio Emilia

Elisa Raschi

ausl Reggio Emilia

Stefano Benedetti

ausl Modena

Monica Giannino

ausl Modena

Giulia Lalinga

ausl Bologna

Massimo Cardini

ausl Imola

SOMMARIO

1. Introduzione
2. Oggetto
3. Scopo
4. Campo di applicazione
5. Principale Normativa di riferimento
6. Definizioni e Acronimi
7. Certificazione sanitaria per l'esportazione PP.TT. di Alimenti di O.A.
 - 7.1. Modelli di certificati
 - 7.2. Ciclo di richiesta – emissione di un certificato export PP.TT. per Alimenti di O.A.
 - 7.3. Requisiti e modalità di compilazione dei certificati ufficiali per l'esportazione
8. Fonti di acquisizione delle informazioni
9. Filiera di trasmissione delle informazioni
10. Note conclusive
11. Principi generali per il rilascio delle attestazioni/certificazioni
12. Moduli di riferimento per la certificazione

1. Introduzione

Il commercio internazionale di prodotti alimentari di origine Animale deve:

- garantire la sicurezza degli alimenti e la salute dei consumatori;
- prevenire la diffusione di malattie degli animali tra i Paesi.

In via generale, per poter esportare dall'Italia verso Paesi Terzi prodotti alimentari di O.A., è necessario che questi soddisfino i requisiti generali stabiliti dalla pertinente normativa europea. Tale fattispecie viene garantita tramite l'emissione, a cura dell'Autorità competente del paese che esporta, di un certificato sanitario, che accompagna il prodotto fino al luogo di destinazione.

In alcuni casi a tali requisiti generali se ne associano altri più specifici relativi a garanzie supplementari in materia di Sanità animale e/o Sicurezza alimentare, riportati nei certificati sanitari di Esportazione (concordati o meno), i quali in alcuni casi costituiscono parte integrante degli accordi e protocolli specifici siglati dall'Italia e/o dalla UE con i vari Paesi Terzi.

2. Oggetto

Il presente documento, alla luce dell'entrata in vigore del Reg. 2017/625 (Certificazione Ufficiale Art. 86 – 91), si propone di fornire indirizzi applicativi per il personale dei Servizi Veterinari delle AUSL della Regione Emilia – Romagna rispetto al contenuto delle “Linee Guida Operative per l'attività di certificazione per l'esportazione di animali e prodotti da parte delle A.C.”, emesse dal Ministero della Salute con nota DGISAN/46272 del 5 dicembre 2016 (Linee Guida Ministeriali Export).

3. Scopo

Il presente documento si propone di fornire indicazioni pratiche condivise per gestire lo scambio, tra servizi veterinari delle diverse AUSL della Regione Emilia-Romagna, delle informazioni necessarie all'emissione del certificato sanitario Export da parte della A.C. (attestazioni/certificazioni di tracciabilità).

Tutto ciò affinché il rilascio di certificazioni per l'esportazione nei Paesi Terzi avvenga in linea con le Linee Guida Ministeriali Export e secondo criteri di uniformità, con inoltre la finalità di prevenire eventuali usi e richieste improprie di Attestazioni/certificazioni sanitarie da parte delle diverse A.C. coinvolte.

4. Campo di applicazione

Il presente documento si applica nel caso di emissione della certificazione presso lo stabilimento che ha fabbricato il prodotto alimentare, ma soprattutto nei casi in cui nel processo di esportazione sono coinvolti più stabilimenti come anelli diversi della filiera produttiva.

Con il presente documento:

1. vengono fornite indicazioni riguardanti le modalità di gestione dell'attività di rilascio di certificazioni sanitarie per l'esportazione verso paesi terzi;
2. vengono fornite indicazioni riguardanti le modalità di rilascio di certificati/attestati di tracciabilità, qualora necessari a trasferire informazioni sanitarie utili per la compilazione del certificato export tra diverse A.C. e vengono proposti modelli di attestato/certificato sanitario per uniformarne l'adozione a livello regionale.

5. Principale Normativa di riferimento

- Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- Regolamento (CE) n. 853/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- Regolamento 625/2017 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- Regolamento 2235/2020 recante i modelli di certificati ufficiali per ingresso nell'unione e movimentazione interna;
- Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27: disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg.625/17 (Autorità Competenti e controlli ufficiali);
- Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n.32: disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg.625/17 (modalità di finanziamento dei controlli Ufficiali)
- Linee Guida Operative per l'attività di certificazione per l'esportazione di animali e prodotti verso i Paesi terzi da parte delle Autorità Competenti - Ministero della Salute, nota n. 46272-P-05 del 05/12/2016;
- Note del Ministero della Salute DGISAN e/o DGISAF inerenti all'export di animali e/o alimenti di Origine Animale verso PP.TT.

Nell'Area Riservata del portale Regionale Alimenti e Salute:

<https://www.alimenti-salute.it/categorie-notizie/regione-emilia-romagna>

alimenti
& salute



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

a cura del Gruppo Regionale Export, è stata predisposta una sezione dedicata all'export degli alimenti verso Paesi Terzi https://www.alimenti-salute.it/passaggio-sito_fase1.php dove è possibile reperire una raccolta delle principali Note e Circolari Ministeriali oltre alle "Schede Paese" dove sono raccolti dati e informazioni, acquisiti dalle fonti ufficiali e dall'esperienza sul campo, utili a gestire il processo di certificazione per l'esportare dei prodotti alimentari verso i Paesi Terzi.

Questa sezione è inserita nell'Area Riservata di Alimenti e Salute (riservata agli operatori dei Servizi SVET e SIAN della Regione Emilia-Romagna), in quanto le informazioni riportate, acquisite sia dalle fonti ufficiali che dall'esperienza sul campo, sono utili a gestire il processo di certificazione per l'esportare ma sono anche soggette a modifiche/integrazioni/interpretazioni quasi quotidiane, non possono perciò rappresentare una raccolta ufficiale ma solo uno strumento di lavoro interno ai servizi per il tramite dei componenti la "rete" del gruppo export regionale.

6. Definizioni e Acronimi

Fatte salve le definizioni di cui alla vigente normativa nazionale ed europea, ai fini del presente documento, si riportano le seguenti definizioni:

- Scambio: il commercio tra Paesi appartenenti all'Unione Europea
- Esportazione: il commercio da Stati dell'Unione Europea verso Paesi terzi
- Autorità Competente Locale (ACL): SVET dell'Azienda U.S.L. territorialmente competente
- Richiesta di certificazione: documento presentato dall'Operatore del Settore Alimentare (OSA) all'Autorità competente, secondo le modalità previste dalle presenti Linee di indirizzo, con il quale viene richiesto il rilascio della certificazione export;
- OSA: Operatore del Settore Alimentare
- SVET: Servizio Veterinario

7. Certificazione sanitaria per l'esportazione PP.TT. di Alimenti di O.A.

7.1. Modelli di certificati

Il certificato sanitario export è, a tutti gli effetti, un "certificato ufficiale" ai sensi del Reg CE 2017/625, che accompagna i prodotti durante l'esportazione, al fine di attestare che gli stessi rispettano i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa comunitaria, se riconosciuta equivalente e/o quelli specifici stabiliti dal Paese Terzo che importa.

Nella pratica le ACL si trovano a gestire diverse situazioni:

- 1) Alcuni Paesi Terzi hanno concluso specifici accordi con l'Italia o con la UE, a seguito dei quali sono stati definiti dei modelli di certificati concordati, che devono essere utilizzati per le esportazioni; i modelli dei certificati sono tenuti aggiornati dal Ministero della Salute sul sito:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1626&area=sicurezzaAlimentare&menu=esportazione
- 2) Recentemente alcuni modelli di certificato export P.P.T.T. concordati tra la UE e i Paesi terzi sono disponibili su TRACES (Classic) al link
<https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/common/welcome.do>
Per accedere al sito è necessario essere accreditati. Il certificato viene compilato direttamente sul sistema informativo, successivamente stampato nelle lingue necessarie, firmato e timbrato dalla ACL competente e rilasciato all'OSA.
- 3) In altri casi, non esistendo modelli di certificato concordati spetta alla ditta esportatrice verificare, anche con l'ausilio del proprio importatore, quali siano le dichiarazioni sanitarie richieste dal paese terzo e alla ACL valutare quali attestazioni possano effettivamente essere sottoscritte.

La situazione descritta al punto 3 è quella che più di frequente causa problemi ai Servizi sia nella fase di "raccolta" e nella trasmissione delle informazioni di tracciabilità; sia da parte dei Paesi Terzi che ricevono certificazioni diverse dalle diverse AC italiane.

Per alcune tipologie di prodotti (PBC e PBL) il Ministero della Salute aveva proposto modelli di certificazione "generica", che però dovrebbero essere adottati dalle ACL tenendo conto delle effettive richieste del P.P.T.T., diversamente gli stessi possono prevedere attestazioni specifiche di difficile reperimento e attestazione con le certificazioni di tracciabilità.

In queste situazioni si suggerisce quindi di utilizzare il modello generico recentemente proposto dal Ministero della Salute per i prodotti composti (reperibile al link:
https://www.salute.gov.it/portale/temi/documenti/veterinariaInternazionale/PT-AL_03.pdf,
con il quale si può certificare la rispondenza dei prodotti alimentari esportati ai requisiti comunitari che spesso sono riconosciuti come equivalenti dai Paesi Terzi.

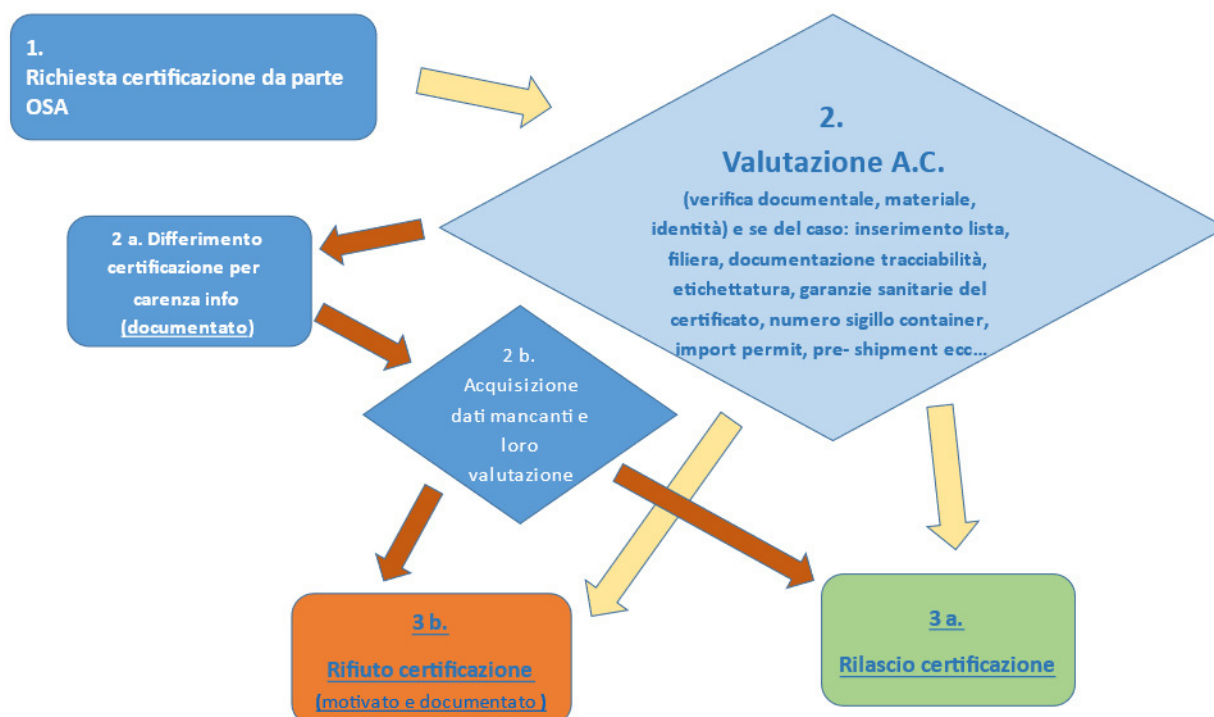
È altrettanto vero però che questa certificazione estremamente semplificata non viene sempre accettata da tutti i Paesi Terzi e diventa quindi necessario integrarla con altre dichiarazioni più specifiche.

7.2. Ciclo di richiesta – emissione di un certificato export P.P.T.T. per Alimenti di O.A.

Il certificato sanitario per l'esportazione è rilasciato dalla ACL che designa i Veterinari Ufficiali incaricati della sottoscrizione. In Regione Emilia – Romagna, l'assegnazione ad un VU, attraverso il Piano di Lavoro individuale, dell'incarico di controllore ufficiale presso un OSA che esporta verso Paesi Terzi, assolve al disposto dell'Art.88 del Reg.625/17 (Firma e rilascio di

certificati ufficiali) in base al quale le autorità competenti devono “designare” i certificatori autorizzati a firmare certificati ufficiali.

Il procedimento amministrativo di rilascio del certificato sanitario prevede diverse fasi riportate nello schema seguente:



1. Richiesta di certificazione da parte dell'OSA

Come riportato all'art.5 del D.L.vo 32/21, i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, finalizzate all'esportazione costituiscono un compito istituzionale delle A.C. e sono effettuati nell'interesse e su richiesta dell'operatore.

L'OSA che esporta prodotti di O.A. verso un Paese Terzo deve quindi:

- a) richiedere alla ACL il rilascio del certificato usando la modulistica predisposta (MOD. 01 - RICHIESTA EMISSIONE CERTIFICATO SANITARIO), eventualmente anche su supporto informatico; l'ACL competente è quella nel cui ambito territoriale è depositata la merce al momento della richiesta di certificazione, in modo tale che sia possibile effettuare un'eventuale ispezione sulla stessa.
- b) Pagare la tariffa per il rilascio del certificato, nella misura indicata all'art. 10 comma 2 del D.L.vo 32/21

Casi particolari:

in alcune situazioni, come ad esempio nei casi di groupage di diversi prodotti, il rilascio del certificato di esportazione può avvenire per step successivi. Se al momento della richiesta di certificazione non sono disponibili tutte le informazioni da inserire nel certificato e lo stesso non può essere rilasciato nel momento in cui il prodotto lascia lo stabilimento per il punto di groupage, si applicano le opzioni previste dalla Linee Guida Export nel box "Criticità: Gestione ed apposizione sigilli".

2. Valutazione della richiesta ed eventuale necessità di integrazione

Prima dell'emissione del certificato la AC svolgerà le necessarie verifiche (documentali, materiali, di identità), nel caso in cui evidenzii carenze sanabili, procede alla richiesta di integrazione della documentazione, il certificato export vero e proprio sarà rilasciato solo nel momento in cui sarà disponibile tutta la documentazione necessaria.

Casi particolari:

in alcuni casi, gli OSA richiedono l'emissione di certificati per l'esportazione verso PP.TT. di prodotti per i quali all'origine non avevano richiesto le necessarie attestazioni/certificazioni di tracciabilità o le hanno disponibili per PP.TT. diversi.

In questa situazione le informazioni di tracciabilità possono essere chieste dall'OSA all'anello a monte della filiera anche "ex-post". Ovviamente non può essere garantito il buon fine della richiesta.

In altri casi un OSA può avere disponibili dichiarazioni di tracciabilità per alcuni PP.TT. ma trovare una opportunità commerciale verso un diverso paese; in questa situazione, se le informazioni disponibili "comprendono" quelle richieste dal nuovo paese importatore è, in linea di massima possibile effettuare l'esportazione.

3. Rilascio o diniego della certificazione

Conclusa favorevolmente la verifica, ACL procede al rilascio della certificazione; se invece non ricorrono le condizioni necessarie si procede a formalizzare il diniego della certificazione (MOD. 02 - RIFIUTO EMISSIONE CERTIFICATO SANITARIO).

4. Archiviazione della documentazione

Richiesta, certificato e/o diniego della certificazione saranno archiviati dalla ACL con le modalità in uso.

7.3. Requisiti e modalità di compilazione dei certificati ufficiali per l'esportazione

L'entrata in vigore del Reg.625/2017, non ha sostanzialmente modificato le indicazioni fornite dalla Linea Guida Export, per quanto riguarda requisiti e modalità di compilazione dei certificati sanitari per l'esportazione.

All'art. 88 – (firma e rilascio di certificati ufficiali) si prevede che:

1. i certificati ufficiali sono rilasciati dalle autorità competenti;
2. le autorità competenti designano i certificatori autorizzati a firmare certificati ufficiali e provvedono affinché tali certificatori:
 - a. siano imparziali, esenti da qualsiasi conflitto di interessi e, in particolare, non si trovino in una situazione che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, l'imparzialità della loro condotta professionale in relazione a quanto oggetto della certificazione; e
 - b. abbiano ricevuto adeguata formazione sulla normativa la conformità alla quale è attestata dal certificato ufficiale e sulla valutazione tecnica di conformità a tali norme nonché sulle norme pertinenti di cui al presente regolamento;

3. i certificati ufficiali sono firmati dal certificatore e rilasciati in base a uno dei seguenti presupposti:
 - a. conoscenza diretta, da parte del certificatore, dei fatti e dei dati aggiornati pertinenti per la certificazione, acquisita tramite: i) un controllo ufficiale; o ii) l'acquisizione di un altro certificato ufficiale rilasciato dalle autorità competenti;
 - b. fatti e dati pertinenti per la certificazione, la cui conoscenza è stata accertata da un'altra persona autorizzata a tal fine dalle autorità competenti e operante sotto il loro controllo, a condizione che il certificatore possa verificare l'esattezza di tali fatti e dati;
 - c. fatti e dati pertinenti per la certificazione ottenuti dai sistemi di controllo interni degli operatori, integrati e confermati dai risultati dei controlli ufficiali regolari, così che il certificatore abbia accertato che le condizioni per il rilascio del certificato ufficiale sono soddisfatte;
4. i certificati ufficiali sono firmati dal certificatore e rilasciati solo sulla base del paragrafo 3, lettera a), del presente articolo, quando la normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lo richieda.

All'art. 89 (**Garanzie di affidabilità per i certificati ufficiali**) sono forniti i criteri per garantire l'autenticità dei certificati ufficiali che:

- a. recano un codice unico (ad es. mediante l'apposizione di numero di protocollo o secondo altre modalità definite dall'ACL stessa);
- b. non sono firmati dal certificatore se non sono compilati o sono incompleti;
- c. sono redatti in una o più lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea comprese dal certificatore e, se del caso, in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione;
- d. sono autentici ed esatti;
- e. consentono l'identificazione della persona che li ha firmati e della data di rilascio; e
- f. consentono di verificare facilmente il collegamento tra il certificato, l'autorità che lo ha rilasciato e la partita, il lotto o il singolo animale o la singola merce cui il certificato si riferisce.

Le autorità competenti adottano tutte le misure opportune per impedire il rilascio di certificati ufficiali falsi o ingannevoli e l'uso improprio di certificati ufficiali.

L'art. 90 (**Competenze di esecuzione per i certificati ufficiali**) indica che La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme specifiche atte a garantire l'applicazione uniforme degli articoli 88 e 89 relativamente a:

- a. i modelli di certificati ufficiali e le norme per il loro rilascio, se le prescrizioni non sono definite nella normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
- b. i meccanismi e le disposizioni tecniche per garantire il rilascio di certificati ufficiali esatti e affidabili e prevenire i rischi di frode;
- c. le procedure da seguire in caso di ritiro dei certificati ufficiali e per il rilascio di certificati di sostituzione;
- d. le norme per il rilascio di copie autenticate dei certificati ufficiali;

- e. il formato dei documenti che devono accompagnare animali e merci dopo l'effettuazione dei controlli ufficiali;
- f. le norme per il rilascio di certificati elettronici e per l'uso di firme elettroniche.

Il certificatore garantisce, inoltre, che il certificato sia emesso in un unico esemplare originale e che:

- a. sia costituito da un unico foglio di carta, oppure da due o più pagine che compongono un unico indivisibile (es. fogli aggregati sfalsati e timbrati e siglati in maniera tale da prevenire la loro sostituzione/falsificazione oppure numerati in modo da indicarne la posizione nella sequenza (es. "pagina 2 di 4");
- b. sia timbrato e firmato con inchiostro di colore diverso dal nero (blu);
- c. sia datato e venga riportato a chiare lettere il nome, il cognome, la qualifica del certificatore, nonché l'identificazione dell'ACL;
- d. non presenti parti lasciate in bianco, tali da poter essere completate da persone diverse dal certificatore. Se del caso, tali parti, devono essere barrate;
- e. tutte le parti siano compilate prima che la partita a cui si riferisce il certificato esca dal controllo dell'ACL che lo emette;
- f. nel caso in cui sia necessario modificare o integrare il certificato già emesso, è necessario procedere tramite emissione di un nuovo certificato; la "RIEMISSIONE", ovvero la sottoscrizione di un nuovo certificato, a spedizione avvenuta, può avvenire soltanto ad integrazione/sostituzione del precedente. In tal caso sul nuovo documento, che comunque dovrà fare riferimento esclusivamente ai prodotti oggetto della prima certificazione, dovrà essere riportata la dicitura: "EMESSO IN SOSTITUZIONE DEL DOCUMENTO/CERTIFICATO (indicando n° protocollo e data)". In questo caso è necessario che agli atti dell'ACL sia conservata la documentazione necessaria a dimostrare la correlazione tra il certificato riemesso e l'originale;
- g. non vengano usati correttori; eventuali correzioni devono essere effettuate in modo tale da permettere di leggere il testo sottostante (es. barrando la dicitura che si vuole correggere con un'unica linea trasversale e riportando a latere la dicitura corretta) e devono essere sottoscritte dal certificatore. Si consiglia in ogni modo di emettere certificati senza correzioni;

Su richiesta dell'OSA possono essere rilasciati dei duplicati in copia conforme. Su questi deve essere riportata la parola "*DUPLICATE/COPY*" annotando, agli atti di ufficio, il numero delle copie rilasciate.

8. Fonti di acquisizione delle informazioni

Alcune delle informazioni necessarie per la compilazione del Certificato Export sono acquisibili d'ufficio, ad es.: il fatto che il prodotto presenti una marchiatura di identificazione/bollatura sanitaria, implica di default che lo stabilimento sia riconosciuto, sottoposto a controllo ufficiale ed autorizzato a immettere i propri prodotti sul mercato in quanto gli stessi sono ritenuti conformi alla pertinente normativa comunitaria.

Altre condizioni, previste come requisiti dalle normative europee come il rispetto dei criteri microbiologici o chimici di legge, devono essere date per accertate, in quanto, dal momento in cui i prodotti sono stati ottenuti, manipolati, conservati in uno stabilimento registrato o riconosciuto ai sensi del regolamento CE 852/04 e 853/04 e sottoposto a controllo ufficiale ai sensi del Reg. (CE) 625/17, gli stessi sono liberamente commercializzati in tutto il territorio dell'Unione Europea.

Il D.Lvo 27 individua come Autorità competenti per la gestione delle problematiche inerenti la sicurezza alimentare il Ministero della Salute (ACC) le Regioni e Province Autonome (ACR) le Aziende Sanitarie Locali (ACL) nell'ambito delle rispettive competenze.

Alla ACC è assegnata dalla nostra costituzione la potestà legislativa esclusiva per quanto riguarda la politica estera ed i rapporti internazionali con la Comunità Europea ed i Paesi terzi.

Per questo motivo, le indicazioni operative per il personale delle ACL che provvede all'emissione dei certificati export sono fornite con note/circolari ministeriali a cura di DGISAN e/o DGSAF.

Le Regioni intervengono in questa materia, collaborando con il ministero nella predisposizione delle circolari e favorendone la diffusione, la conoscenza e la comprensione sul territorio di competenza.

Con questo obiettivo la RER ha inserito nel Portale Alimenti e Salute una sezione riservata all'export PP.TT. in cui sono raccolte le note ministeriali di interesse per i diversi Paesi.

Questa raccolta rappresenta quindi un primo strumento di approfondimento e consultazione per il reperimento delle informazioni utili.

Per quanto riguarda le informazioni di tracciabilità relative alla partita oggetto di esportazione, le "linee guida Export" ministeriali, indicano nella certificazione effettuata su tracce utilizzando le regole dello stesso portale, che le informazioni di cui alla parte 1 (informazioni relative alla partita presentata) sono compilate sotto la responsabilità diretta dell'OSA, mentre le attestazioni di carattere propriamente sanitario di cui alla parte 2 (certificazione) sono sottoscritte sotto la responsabilità della A.C., come di seguito riportato:

UNIONE EUROPEA		Certificato per l'export	
1.1. Spediteur:		1.2. Numero di riferimento del certificato	
1.1.1. Nome		1.2.1. Numero di riferimento TRACES	
1.1.2. Indirizzo		1.3. Autorità centrale competente	
1.1.3. Paese		1.4. Autorità locale competente	
1.5. Destinataro		1.6.N° Certificati originali annessi N° Documenti di accompagnamento	
1.5.1. Nome			
1.5.2. Indirizzo			
1.5.3. Paese			
1.7. Paese di origine		1.9. Paese di destinazione	
1.7.1. Codice ISO		1.9.1. Codice ISO	
1.7.2. Regione di origine		1.9.2. Regione di destinazione	
1.11. Luogo di origine		1.12. Luogo di destinazione	
1.13. Luogo di carico		1.14. Data e ora della partenza	
1.15. Mezzo di trasporto		1.16. Punto di entrata	
1.15.1. Aereo ☐		1.17. CITES	
1.15.2. Autocarro ☐			
1.15.3. Nave ☐			
1.15.4. Altri ☐			
1.15.5. Vagone ☐			
1.18. Temperatura		1.19. Peso lordo totale	
1.21. Numero del sigillo e numero del container		1.20. Numero di colli	
1.22. Prodotti certificati per:			
1.23. Transito in un paese terzo		1.24. Per esportazione ☐	
1.25. Identificazione della merce			
[a] Product description Macello Impianto di trasformazione Deposito frigorifero			
1.15. Numero di colli		1.15. Tipo di imballaggio	
1.15. Peso netto		1.15. Marchio spedizione	

Parte 1: informazioni relative alla partita da esportare, tali informazioni sono raccolte/inserite nel certificato a cura dell'OSA

I.2. Numero di riferimento del certificato I.2.a.

Numero di riferimento TRACES:

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.1. Speditore – Nome – Indirizzo – Paese

I.5. Destinataro – Nome – Indirizzo – Paese

I.6.N° Certificati originali annessi N° Documenti di accompagnamento

I.7 Paese di origine Codice ISO

I.8. Regione di origine

I.9. Paese di destinazione Codice ISO

I.10. Regione di destinazione

I.11 Luogo di origine

I.12. Luogo di destinazione

I.13. Luogo di carico

I.14. Data e ora della partenza

I.15. Mezzo di trasporto - Aereo Nave Vagone - Autocarro Altri Identificazione: Numero(i):

I.16. Punto di entrata

I.17. CITES

I.18 Temperatura

I.19. Peso lordo totale

I.20. Numero di colli

I.21. Numero del sigillo e numero del container

I.22.Prodotti certificati per: Consumo umano

I.23. Transito in un paese terzo

I.24. Per esportazione

I.25. Identificazione della merce

[it] Product description Macello Impianto di trasformazione Deposito frigorifero

I.15. Numero di colli Tipo di imballaggio Peso netto Marchio spedizione

Con la sola eccezione dei punti I.2, I.3 e I.4, presenti anche nella Parte 2, tutte le informazioni devono essere fornite dallo speditore e verificate dall'Autorità competente al momento della validazione del certificato

Parte 2: Certificazione		II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento TRACES:
II.1. Il sottoscritto, veterinario ufficiale, attesta che la carne soprafirmata è stata preparata presso uno stabilimento abilitato all'esportazione in Canada e deriva da animali esaminati e considerati, nel corso di ispezioni ante-mortem e post-mortem effettuate durante la macellazione, idonei da malattie in conformità ai regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004, che sono stati riconosciuti equivalenti al Canadian Meat Inspection Act e ai relativi regolamenti, ed è idonea al consumo umano.		II.2. Dichiarazioni aggiuntive di certificazione per tutte le carni suine ottenute da suini nati e allevati in uno Stato membro dell'UE.		
II.2.1. Le carni suine derivano da animali che:		II.2.1.1. negli ultimi 90 giorni non sono entrati in contatto con alcun animale originario di un paese o di un'area non ufficialmente riconosciuta indenne da febbre epizootica (FMD), peste suina africana (ASF) e malattia vescicolare dei suini (VSD);		
II.2.1.2. negli ultimi 90 giorni non sono entrati in contatto con alcun animale originario di un paese o di un'area non ufficialmente riconosciuta indenne da peste suina classica (CSF);		II.2.1.2. negli ultimi 90 giorni sono stati detenuti in un luogo non situato in una zona di controllo della CSF nei cinghiali;		
II.2.1.2. sono stati detenuti in una zona di controllo della CSF nei cinghiali, che è stata oggetto di sorveglianza per accertare l'assenza di CSF in conformità alla decisione 2008/855/CE della Commissione e successive modifiche;		II.2.1.3. sono stati autorizzati presso uno stabilimento riconosciuto e nel corso di ispezioni ante-mortem e post-mortem sono stati considerati privi di sintomi riconducibili a CSF, FMD, ASF e VSD, conformemente al punto II.1.		
II.2.2. È stata presa ogni precauzione per impedire il contatto diretto o indiretto durante la macellazione, la trasformazione e il confezionamento delle carni suine con qualsiasi prodotto o sottoprodotto animale derivato da animali le cui condizioni zoonotiche sono inferiori.		Note Il presente certificato riguarda le carni fresche, incluse le carni macinate e le preparazioni di carni di animali domestici della specie suina (Sua scrofa). Per carni fresche si intendono tutte le parti di animali, fresche, refrigerate o congelate, idonee al consumo umano. Tutte le pagine devono riportare firma e timbro e il certificato va presentato almeno in inglese e/o francese, oltre che in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'UE di esportazione.		
Parte I		Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale Nome e cognome (in stampatello): _____ Titolo e qualifica: _____ Unità veterinaria locale: _____ Numero dell'UVL: _____ Data: _____ Firma: _____ Timbro: _____		
it		2 / 2		

Parte 2: certificazione sanitaria, tali informazioni raccolte/inserite nel certificato a cura dell'AC (Autorità Competente)

Parte 2: Certificazione

II. Informazioni sanitarie

II.a. Numero di riferimento del certificato
 II.b. Numero di riferimento TRACES:

Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale

- Nome e cognome (in stampatello):
 Titolo e qualifica:

Unità veterinaria locale: Numero dell'UVL:

Data: Firma: Timbro

Spetta comunque alla A.C. mettere in atto modalità di controllo atte a verificare la veridicità delle informazioni fornite dall'OSA.

In particolare è di fondamentale importanza la verifica periodica del sistema di tracciabilità messo in atto dall' OSA che deve essere in grado di:

- identificare chiaramente e agevolmente i lotti di prodotti che rispettano tali requisiti specifici oggetto di certificazione,
- garantire che venga evitato qualsiasi tipo di commistione tra prodotti oggetto di certificazione rispetto a quelli che non rispettano tali requisiti specifici,
- mantenere nel tempo adeguate registrazioni relativamente alle attività di cui sopra in maniera tale da garantire "a posteriori" la verificabilità del sistema stesso.

Nel caso in cui le informazioni oggetto della certificazione siano relative a fasi precedenti rispetto alle attività che avvengono all' interno dello stabilimento allevamento/macellazione/sezionamento/trasformazione/deposito, ecc, l'OSA deve garantire che tali informazioni siano disponibili al momento dell'emissione della certificazione stessa.

Anche la recente nota ministeriale 0027674-09/07/2021-DGISAN-MDS-P avente per oggetto "Brexit – Certificazione sanitaria degli alimenti di origine animale e fonti informative sul luogo di origine delle materie prime", riporta che: " (omissis) poiché in questa fattispecie e come sopra esplicitato il luogo di origine non influenza lo standard di sicurezza alimentare, si comunica che l'individuazione dell'origine ai fini del rilascio dei certificati sanitari per l'export verso UK (GB) di prodotti di origine animale, può essere effettuata dal certificatore sulla base della documentazione commerciale che lo stabilimento produttore deve mettere a disposizione

del controllo ufficiale. Pertanto è superfluo richiedere attestazioni ufficiali emesse dai servizi ufficiali del Paese di origine se l'unico elemento da accertare è il luogo di origine dei prodotti. Si coglie l'occasione per chiarire che tale principio può essere applicato anche in relazione alla compilazione di certificati export verso altri Paesi Terzi, laddove i requisiti sanitari da sottoscrivere sono sovrapponibili a quelli necessari a porre il prodotto sul mercato comunitario."

In definitiva, si deve intendere che qualora la materia prima sia di origine comunitaria, i requisiti sanitari da sottoscrivere possono essere acquisiti con le medesime modalità, previste dalla nota; viceversa, nel caso in cui la materia prima utilizzata provenga da paesi extra UE sarà necessario acquisire la documentazione sanitaria di introduzione nella comunità europea.

Le "linee guida Export" ministeriali riportano inoltre numerose altre indicazioni relative a siti internet istituzionali di livello nazionale, comunitario e globale utilizzabili per il reperimento delle informazioni. È necessario tuttavia puntualizzare che il loro utilizzo pratico non è sempre agevole per il singolo operatore al momento del rilascio della certificazione, gli stessi possono essere però di ausilio per la predisposizione di procedure di livello aziendali.

Certificazione di PROVENIENZA e/o ORIGINE DELLE CARNI e/o DEI PRODOTTI

In diversi casi, sui certificati di esportazione, è necessario riportare informazioni relative ad origine o provenienza di animali/carni/prodotti, la raccolta lungo la filiera di certificazione di queste informazioni è spesso difficoltosa, soprattutto per le diverse "definizioni" attribuite a tali termini anche all'interno di norme e non solo nel linguaggio comune.

L'inserimento nei certificati Export di informazioni "di origine o provenienza" ha indubbiamente finalità zoosanitarie; per lo più per garantire il Paese Importatore da Malattie degli animali o per misure di sicurezza alimentare, ma anche per "limitare" le produzioni importabili per motivi commerciali (particolari accordi per prodotti specifici).

Individuare Origine o Provenienza di Animali vivi, carni fresche e prodotti trasformati per compilare i campi previsti dai certificati export non è sempre agevole, per un approfondimento su definizioni e significato vedi l'Allegato I.

In diversi certificati export per prodotti trasformati, non vengono richieste indicazioni su origine /provenienza delle carni ma, alla voce: "**Origine del prodotto**", viene chiesto di indicare nome, indirizzo e numero di riconoscimento degli stabilimenti coinvolti nella produzione (macello, trasformazione, deposito).

Per quanto riportato nei modelli allegati a questo documento, si precisa che:

(1) **Macello/i di provenienza** della materia prima: l'informazione è da prevedere quando viene richiesta dal certificato sanitario export del paese di destinazione del prodotto finito. Nella filiera di tracciabilità si deve avere cura di riportare in maniera chiara e leggibile la corretta

denominazione dell'impianto, ma soprattutto il numero di riconoscimento (UE) che individua in maniera univoca l'impianto in quanto molte società hanno diversi stabilimenti ma non tutti potrebbero essere inseriti in liste positive di paesi terzi. Spetta al Veterinario Ufficiale dell'impianto verificare l'affidabilità del sistema di tracciabilità dell'OSA. (cfr. Allegato I)

(2) **Origine delle carni:** Indicare i paesi di nascita, allevamento e macellazione in base ai requisiti specifici previsti dal certificato sanitario export del paese di destinazione del prodotto finito. **Nel caso in cui il certificato finale richieda esclusivamente indicazioni relative all'origine della materia prima**, la stessa può essere intesa ai sensi del Reg Ce 2446/2015, Reg. delegato che integra il "Codice Doganale Comunitario" regolamento (UE) n. 952/2013 "che specifica alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione per quanto riguarda le definizioni" "omissis ... Si considera paese di origine delle merci della presente voce quello in cui l'animale è stato all'ingrasso per almeno tre mesi prima della macellazione o, nel caso di **suini**, ovini o caprini, **per almeno due mesi prima della macellazione**" (cfr. Allegato I)

(3) Le **carni sono idonee alla successiva esportazione** verso / le carni sono **idonee per la fabbricazione di prodotti** a base di carne idonei all'esportazione verso "PAESE TERZO": si tratta di una **dichiarazione semplificata** rispetto all'elencare in maniera distinta i requisiti specifici aggiuntivi per quel P.P.TT.

Tale dichiarazione può essere, in generale, ritenuta **accettabile** per la successiva emissione del certificato export trattandosi di dichiarazione **sottoscritta da una Autorità Competente**.

L'utilizzo di tale modalità **vincola** però, il Veterinario che sottoscrive l'Attestazione/Certificatore non solo alla conoscenza dei requisiti specifici aggiuntivi rispetto alla norma comunitaria stabiliti dal paese terzo di destinazione del prodotto finito come indicato nei relativi certificati sanitari di esportazione e/o nelle circolari ministeriali; ma anche a mantenerne agli atti le evidenze. Il Servizio di competenza dovrà a sua volta mettere in atto attività di verifica della affidabilità di Attestazioni/certificazioni rilasciate dai propri operatori.

9. Filiera di trasmissione delle informazioni

In riferimento ad alcuni paesi (es. USA) sono stati codificati da ACC i moduli da utilizzare per certificare la conformità ai requisiti specifici, in altri casi invece, in assenza di disposizioni dettagliate, nel corso degli anni sono stati sviluppati diversi modelli elaborati dalle diverse ACL/ACR italiane.

Le attestazioni di tracciabilità dei prodotti destinati all'esportazione verso specifici Paesi Terzi sono di norma necessarie quando:

1. Il Paese Terzo di destinazione preveda il rispetto della "filiera", intesa come presenza di tutti gli stabilimenti coinvolti (o parte di essi) nella relativa lista positiva ufficiale degli impianti autorizzati ad esportare verso quello specifico paese.

2. Il Paese Terzo di destinazione preveda requisiti sanitari aggiuntivi rispetto a quelli comunitari e ci si trovi nella fase in cui il prodotto venga trasferito da uno stabilimento ad un altro stabilimento che a sua volta procederà all'esportazione.

Al fine di garantire l'armonizzazione nell'utilizzo delle attestazioni di tracciabilità (almeno in ambito regionale) si propone una raccolta di moduli sia codificati a livello nazionale che proposti a livello regionale.

10. Note conclusive

Consapevoli della difficoltà se non dell'impossibilità di affrontare con un documento unico tutte le problematiche legate alla esportazione di prodotti di origine animale verso i Paesi Terzi l'Area di Sanità Veterinaria e Igiene degli alimenti della RER mantiene aggiornato la sezione export sul sito Alimenti & Salute con l'obiettivo di mettere a disposizione degli operatori la documentazione di riferimento relativa ai singoli paesi. Inoltre con la costituzione del gruppo regionale export Paesi Terzi si è voluto creare una struttura per la condivisione delle problematiche emergenti al fine raggiungere il livello più alto possibile di scambio delle informazioni.

Si auspica quindi da parte dei Servizi di prendere in considerazione il ricorso allo stesso gruppo qualora a livello locale non si riesca ad arrivare ad una modalità condivisa per la gestione delle possibili problematiche nello scambio delle informazioni di tracciabilità.

11. Principi generali per il rilascio delle attestazioni/certificazioni (modelli)

I modelli sotto riportati sono stati previsti per facilitare il lavoro degli operatori coinvolti nelle attività di certificazione.

Un principio fondamentale da tenere presente è che la sottoscrizione del documento vincola di fatto il certificatore alla conoscenza dettagliata di tutti i requisiti generali e specifici richiesti dal singolo paese terzo di destinazione del prodotto finale contenute nel certificato export.

Pertanto, la sottoscrizione di un attestazione/certificazione che riporta "Le carni sono idonee alla successiva esportazione verso: il seguente paese terzo...." vincola il Veterinario Ufficiale certificatore alla conoscenza dei requisiti specifici aggiuntivi rispetto alla norma comunitaria stabiliti dal paese di destinazione del prodotto finito come indicato nei relativi certificati sanitari di esportazione

È evidente quindi che nelle attestazioni di tracciabilità dovranno essere inserite in maniera esplicita tutte le informazioni che serviranno poi al veterinario certificatore per l'emissione del certificato finale.

In molti casi esprimere una generica idoneità del prodotto per l'esportazione verso un paese terzo potrebbe non essere sufficiente se il certificato finale richiede ad esempio anche

informazioni aggiuntive relative ad esempio al tipo di trattamento applicato sul prodotto stesso.

12. Moduli di riferimento per la certificazione

Moduli gestione richieste di certificazione

- 1) Modulo richiesta emissione certificato
- 2) Modulo diniego emissione certificato

Moduli Filiera carni - tracciabilità

- 3) Modulo per il trasferimento dei suini vivi dall'allevamento al macello (https://www.salute.gov.it/portale/temi/documenti/veterinariaInternazionale/C_17_pagineAree_1242_listaFile_itemName_61_file.pdf)
- 4) Modulo trasferimento carni fresche suine da macello a sezionamenti/trasformazione
- 5) Modulo carni fresche suine "USA" destinate alla trasformazione (per la certificazione dell'idoneità a 9.cfr94.13 o 9cfr94.12/17)
- 6) Modulo carni fresche suine "AUSTRALIA" destinate alla trasformazione (per Certificazione l'esecuzione del doppio controllo sierologico per MVS)
- 7) Modulo carni fresche suine dal Sezionamento autonomo (CP) all'impianto di trasformazione (PP) (per la tracciabilità di carni suine fresche destinate alla ulteriore trasformazione)

Moduli filiera prodotti trasformati - tracciabilità

- 8) Modulo trasferimento prodotti trasformati tra stabilimenti di trasformazione (per la tracciabilità di prodotti a base di carne suina destinati ad ulteriori lavorazioni/esportazione da altro stabilimento)
 - 8.1 Allegato specifico AUSTRALIA al modulo trasferimento prodotti trasformati tra stabilimenti di trasformazione (per Certificazione l'esecuzione del doppio controllo sierologico per MVS)
- 9) Modulo trasferimento prodotti a base di carne destinati verso il Giappone
- 10) Modulo trasferimento prodotti trasformati per il trattamento HPP (per la tracciabilità di prodotti a base di carne suina destinati al trattamento HPP prima dell'esportazione)
- 11) Modulo per trasferimento prosciutti crudi USA tra stagionatura, disossatura e affettamento
- 12) Modulo per trasferimento prodotti USA tra diversi stabilimenti

Moduli attestazioni nell'interesse dell'OSA

- 13) Dichiarazione di libera vendita prodotti nella UE

Moduli generici certificazioni export

- 14) Certificato veterinario generico per l'esportazione di carni suine verso Paesi terzi (https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1626_5_file.pdf)
- 15) Certificato veterinario per prodotti a base di carne suina destinati all'esportazione dall'Italia (https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1626_6_file.pdf)

Approfondimento sulle definizioni di ORIGINE / PROVENIENZA di animali e prodotti derivati

1. **CODICE DOGANALE EUROPEO** "REGOLAMENTO (UE) N. 952/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione

Articolo 60 - Acquisizione dell'origine:

- Le **merci interamente ottenute in un unico paese o territorio** sono considerate **originarie di tale paese o territorio**.
- Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono **considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale** ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la **fabbricazione di un prodotto nuovo** o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione

2. **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2446** DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità **che specificano alcune disposizioni** del codice doganale dell'Unione

Articolo 31

Merci interamente ottenute in un unico paese o territorio (Articolo 60, paragrafo 1, del codice) (ndr.: si riportano solo le definizioni di interesse del ns settore)

I prodotti seguenti sono considerati interamente ottenuti in un unico paese o territorio:

Omissis....

c) **gli animali vivi, ivi nati e allevati**

d) **i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;**

e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;

f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare fuori delle acque territoriali di un paese da navi registrate nel paese o territorio interessato e battenti bandiera di tale paese o territorio;

g) le merci ottenute o prodotte a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese o territorio, sempreché tali navi-officina siano immatricolate in detto paese e ne battano la bandiera;

j) **le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a i).**

SEZIONE I - ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE

CAPITOLO 2 - Carni e frattaglie commestibili

Regola residuale di capitolo applicabile ai miscugli

Nota del capitolo

Se non vengono rispettate le regole primarie delle voci da 0201 a 0206, si considera paese d'origine delle carni (frattaglie) quello in cui gli animali da cui provengono sono stati ingrassati o allevati più a lungo.

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie e le altre regole residuali di capitolo, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al peso dei materiali.

Omissis.... Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate - **Si considera paese di origine delle merci della presente voce quello in cui l'animale è stato all'ingrasso per almeno due mesi prima della macellazione.**

3. **REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011** DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori,...

Articolo 2 – Definizioni

Omissis

g) **«luogo di provenienza»:** qualunque luogo indicato come quello da cui proviene l'alimento, ma che non è il «paese d'origine» come individuato ai sensi degli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92; il nome, la ragione sociale o l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare apposto sull'etichetta non costituisce un'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza del prodotto alimentare ai sensi del presente regolamento

Ai fini del presente regolamento, il paese di **origine** di un alimento si riferisce all'origine di tale prodotto, come definita conformemente agli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e smi. (Codice Doganale Europeo)

4. **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1337/2013** DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2013 che fissa le **modalità di applicazione** del regolamento (UE) n. **1169/2011** del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili

Articolo 3 – Tracciabilità

1. Gli operatori del settore alimentare, in ogni fase della produzione e distribuzione delle carni di cui all'articolo 1, dispongono di un sistema di identificazione e di registrazione e lo utilizzano.
2. **Tale sistema deve essere applicato in modo da garantire:**
 - a) **il collegamento tra le carni e l'animale, o il gruppo di animali, da cui sono state ottenute; in fase di macellazione la responsabilità di tale collegamento spetta al macello;**
 - b) **la trasmissione, insieme alle carni, delle informazioni relative, secondo il caso, alle indicazioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 agli operatori nelle successive fasi di produzione e distribuzione.**

Articolo 5 - Etichettatura della carne

L'etichetta delle carni, di cui all'articolo 1, destinate al consumatore finale o ad una collettività, contiene le seguenti indicazioni:

- a) il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l'allevamento indicato come «Allevato in: (nome dello Stato membro o del paese terzo)», conformemente ai criteri seguenti:

per la specie suina:

 - nel caso in cui l'animale abbattuto sia di età superiore a sei mesi, il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto **l'ultimo periodo di allevamento di almeno quattro mesi**,
 - nel caso in cui l'animale abbattuto sia di età inferiore a sei mesi e con un peso a vivo di almeno 80 kg, il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l'allevamento dopo che l'animale ha raggiunto i 30 kg,
 - nel caso in cui l'animale abbattuto sia di età inferiore a sei mesi e con un peso a vivo inferiore a 80 kg, il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l'intero periodo di allevamento.

FAC SIMILE AD USO DELL'UTENZA

CARTA INTESTATA DELLA DITTA

Domanda di rilascio certificazione**AL SERVIZIO VETERINARIO
AZIENDA USL DI**

Oggetto: Richiesta di emissione di certificato sanitario per export

Data richiesta per l'emissione della certificazione: _____

Con la presente si richiede il rilascio del certificato sanitario per l'esportazione di _____
(specificare tipologia di prodotto)

in _____
(specificare il paese destinatario)

Nome ed indirizzo e N. di riconoscimento dello Stabilimento di trasformazione	
Nome ed indirizzo dello speditore	
Nome e indirizzo del destinatario	

LE ULTERIORI INFORMAZIONI NECESSARIE PER L'EMISSIONE DEL CERTIFICATO SARANNO DISPONIBILI ALL'ATTO DEL RILASCIO DELLO STESSO.

Data, _____

Timbro Ditta e firma*nto che esegue il trattamento HPP*

Modulo diniego certificazione sanitaria export

Alla Ditta _____

Non si rilascia il certificato sanitario di cui alla richiesta allegata in seguito a Non Conformità riferibili a:

1. ☐ etichettatura ☐ bollatura sanitaria ☐ marchiatura di identificazione
2. ☐ carenze documentali ☐ impossibilità a reperire informazioni e/o documentazione di supporto/tracciabilità
3. ☐ del prodotto
4. ☐ altro (specificare) _____

Descrizione della non conformità causa del rifiuto:

Data, _____

Il Veterinario Ufficiale
(timbro e firma)

Per ricevuta la Ditta
(timbro e firma)

Nota: copia della presente e della richiesta saranno archiviate a cura dell'AC

ATTESTAZIONE SANITARIA INTEGRATIVA PER CARNI SUINE FRESCHE DESTINATE ALLA TRASFORMAZIONE

Riferimento D.D.T. n. ____/____ Sticker n. _____

ORIGINE DELLE CARNI

Macello/Laboratorio di sezionamento/Deposito frigorifero (Riconoscimento CE):

DESTINAZIONE DELLE CARNI

(nome indirizzo e numero di riconoscimento CE dello stabilimento)

Il sottoscritto Veterinario Ufficiale dell'AUSL di _____ in servizio presso lo stabilimento _____, numero di riconoscimento _____, codice attività _____

dichiara

che le carni suine di cui al documento di trasporto sopraindicato

Date di macellazione	Elenco Partite

soddisfano i seguenti requisiti

GARANZIE DI SANITA' ANIMALE - HEALTH WARRANTIES

Il sottoscritto Veterinario Ufficiale dichiara che:

I suini dai quali è stata ottenuta la partita di carne in oggetto

- sono nati e sono stati allevati in Italia (con esclusione della Sardegna)
- sono stati importati da ⁽¹⁾ _____ e allevati in Italia da almeno 90/120 gg
- non sono stati avviati al macello nell'ambito di un programma di eradicazione di malattie infettive contagiose o parassitarie
- provengono da una zona non soggetta a misure di protezione o sorveglianza a causa di malattie del suino soggette a denuncia obbligatoria ai sensi delle norme OIE e comunitarie.
- provengono da una regione riconosciuta indenne da malattie del suino di cui alla ex lista A dell'OIE
- provengono da un allevamento nel quale, negli ultimi 180/90/60 giorni, non è stato evidenziato alcun sintomo (clinico, sierologico o microbiologico) di Afta Epizootica, peste bovina, PSA, PSC e MVS.

Si dichiara inoltre che le carni sono state ottenute in condizioni tali da renderle idonee all'esportazione verso:

- ☐ **Australia**
- ☐ **Cina**
- ☐ **Corea del Sud**
- ☐ **Giappone** ⁽²⁾
- ☐ **Altri Paesi**

Luogo e data, _____

Firma

Timbro con Nome del Veterinario Ufficiale

(1) indicare lo Stato(i) Membro(i) di origine

(2) In caso di macellazione diretta di suini comunitari o importazioni dirette di carni fresche occorre allegare il certificato TRACES di provenienza.

CARTA INTESTATA DELLA ASL

Certificazione sanitaria per la movimentazione delle carni dai macelli agli stabilimenti di trasformazione nel rispetto dei requisiti per export USA

1. Speditore:
 - a. Nome
 - b. Indirizzo
 - c. Numero di riconoscimento
2. Numero di riferimento del certificato originale annesso
 - a. Numero di riferimento TRACES
 - b. Autorità competente
3. Destinatario:
 - a. Nome
 - b. Indirizzo
 - c. Numero di riconoscimento
4. N° Documenti di accompagnamento
 - a. Peso lordo totale I.20.
 - b. Numero di colli I.21.
 - c. Numero del sigillo

Barrare i punti non applicabili

ATTESTAZIONI SANITARIE

Io sottoscritto Dott. _____ Veterinario Ufficiale dell'AUSL di _____, attesto che:

1. le carni sopraindicate sono state bollate con il seguente numero di riconoscimento veterinario _____ e che gli animali da cui esse sono state ottenute sono nati in _____ e sono stati allevati in _____
2. negli allevamenti di origine degli animali non sono stati riscontrati casi di afta epizootica, peste bovina, peste suina africana, peste suina classica e malattia vescicolare nei 60 gg. Antecedenti la macellazione
3. gli animali e le relative carni sono risultati sani prima e dopo la macellazione
4. gli animali sono stati macellati in data _____

E PERTANTO SONO CONFORMI AL 9 CFR 94.17 / 94.12

Luogo e data: _____

Il Veterinario Ufficiale

INOLTRE

Gli animali da cui provengono le carni

1. sono nati e sono stati allevati in regioni diverse da quelle riconosciute infette ai sensi del 94.1 (a) che include regioni infette da Peste Bovina o Afta Epizootica o inserite nel paragrafo 94.12 (a) che include le regioni infette da Malattia vescicolare del suino.
2. non hanno mai soggiornato, non sono mai transitati per una regione diversa da quella di cui al punto precedente e non sono mai venuti a contatto con animali che siano nati, allevati o abbiano soggiornato in una regione di cui al 9CFR94.1(a)
3. l'allevamento da cui provengono gli animali non ha mai introdotto animali provenienti da regioni riconosciute infette ai sensi del 94.1 (a)
4. durante la macellazione e/o il sezionamento delle carni non erano presenti nello stabilimento animali o carni non rispondenti alle condizioni di cui alla presente attestazione

E PERTANTO SONO CONFORMI ANCHE AL 9 CFR 94.13

Luogo e data: _____

Il Veterinario Ufficiale

ATTESTAZIONE SANITARIA INTEGRATIVA PER CARNI SUINE FRESCHE DESTINATE ALLA TRASFORMAZIONE

Riferimento D.D.T. n. ____/____ Sticker n. _____

ORIGINE DELLE CARNI

Macello/Laboratorio di sezionamento/Deposito frigorifero (Riconoscimento CE):

DESTINAZIONE DELLE CARNI

(nome indirizzo e numero di riconoscimento CE dello stabilimento)

Il sottoscritto Veterinario Ufficiale dell'Azienda ASL _____ in servizio presso lo stabilimento _____, numero di riconoscimento _____, codice attività _____

dichiara

che le carni suine di cui al documento di trasporto sopraindicato

Data di macellazione	Partita	Codice aziendale	Data 1° prelievo MVS (1)	Data 2° prelievo MVS (2)

soddisfano i seguenti requisiti

GARANZIE DI SANITA' ANIMALE - HEALTH WARRANTIES

Il sottoscritto Veterinario Ufficiale dichiara che:

I suini dai quali è stata ottenuta la partita di carne in oggetto

- sono nati e sono stati allevati in Italia (con esclusione della Sardegna)
- non sono stati avviati al macello nell'ambito di un programma di eradicazione di malattie infettive contagiose o parassitarie
- provengono da una zona non soggetta a misure di protezione o sorveglianza a causa di malattie del suino soggette a denuncia obbligatoria ai sensi delle norme OIE e comunitarie.
- provengono da una regione riconosciuta indenne da malattie del suino di cui alla ex lista A dell'OIE
- provengono da un allevamento nel quale, negli ultimi 180/90/60 giorni, non è stato evidenziato alcun sintomo (clinico, sierologico o microbiologico) di Afta Epizootica, peste bovina, PSA, PSC e MVS.

Si dichiara inoltre che le carni sono state ottenute in condizioni tali da renderle idonee all'esportazione verso:

☐ **Australia**

Luogo e data, _____

Firma

Timbro con Nome del Veterinario Ufficiale

ATTESTAZIONE DI IDENTIFICAZIONE E TRACCIABILITÀ CARNI FRESCHE PROVENIENTI DA SEZIONAMENTI AUTONOMI

Parte I (Informazioni a cura dell'OSA)

Stabilimento di produzione (nome, indirizzo e numero di riconoscimento):

D.D.T.n.: _____

Descrizione prodotto	Lotto/i	Data/e di produzione	Numero pezzi/contenitori (eventuale)	Peso netto (kg)

Macello/i di provenienza della materia prima (1):

Nome	Indirizzo	Numero di riconoscimento	Nazione

Origine delle carni (2):

Paese/i di nascita	Paese/i di allevamento	Paese/i di macellazione

Destinatario (nome ed indirizzo): _____

Parte II (Informazioni a cura dell'Autorità Competente)

Attestazione Sanitaria export Paesi Terzi

Il sottoscritto Veterinario ufficiale certifico che le carni di cui al presente certificato sono idonee al consumo alimentare umano. I prodotti sono stati fabbricati in conformità con i Reg. (CE) 852/2004 e 853/2004.

Le informazioni di cui alla Parte I relative al sistema di tracciabilità verso i Paesi Terzi sono sottoposte a controllo nell'ambito delle attività ispettive svolte dallo Scrivente Servizio.

Dichiarazione sanitaria aggiuntiva:

Le carni sono idonee alla successiva esportazione verso (3): _____

Data _____

Timbro e firma

(1) **Macello/i di provenienza della materia prima:** Informazione da inserire qualora richiesta dal certificato sanitario export del paese di destinazione del prodotto finito.
 (2) **Origine delle carni:** Indicare i paesi di nascita, allevamento e macellazione in base ai requisiti specifici previsti dal certificato sanitario export del paese di destinazione del prodotto finito. Nel caso in cui il certificato finale richieda esclusivamente indicazioni relative all'"origine della materia prima", la stessa può essere intesa ai sensi del Reg Ce 2446/2015 e smi per le carni suine come il paese in cui l'animale è stato allevato per almeno due mesi prima della macellazione.
 (3) **Le carni sono idonee alla successiva esportazione verso:** La sottoscrizione della presente attestazione vincola il Veterinario Ufficiale certificatore alla conoscenza dei requisiti specifici aggiuntivi rispetto alla norma comunitaria stabiliti dal paese terzo di destinazione del prodotto finito come indicato nei relativi certificati sanitari di esportazione.

Attestato sanitario di identificazione e tracciabilità per prodotti a base di carne

Sticker n. _____

(Allegato al DDT nr. _____ dello speditore)

Stabilimento di trasformazione (nome, indirizzo e numero di riconoscimento):

Tipo di prodotto: _____

Lotto/i n _____

Numero di pezzi: _____

Peso netto (Kg): _____

Stabilimento di provenienza (nome, indirizzo e numero di riconoscimento):*

Macello di Origine della materia prima (nome, indirizzo e numero di riconoscimento):

Sezionamento della materia prima (nome, indirizzo e numero di riconoscimento):

Provenienza degli animali al macello (Nazionale e/o Comunitaria):

Speditore* (nome ed indirizzo ed eventuale numero di riconoscimento):

Destinatario (nome ed indirizzo):

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i prodotti sopraindicate sono stati ottenuti nelle condizioni di produzione e controllo previsti dai Reg.(CE) 852/2004 e 853/2004 e che sono pertanto riconosciuti idonei incondizionatamente al consumo alimentare umano.

Dichiarazione sanitaria aggiuntiva:

Data _____

Firma

Timbro con Nome del Veterinario Ufficiale

* *Se diverso dallo stabilimento di trasformazione*

MODULO TRASFERIMENTO PROSCIUTTI AUSTRALIA

Stabilimento di Produzione/ Factory:

Stabilimento di Disosso / Boning Plant:

Batch number/ Lot N°	<i>Region of birth and origin of animals Regione di nascita e origine degli animali</i>	<i>Slaughterhouse number and slaughther date Macello e data di macellazione</i>	<i>1st SVD test date 1° data test MVS</i>	<i>2nd SVD test date 2° data test MVS</i>	<i>Slaughter Area Regione di macellazione</i>	<i>Starting the process Data inizio processo</i>	<i>Deboning date/ Data di disosso</i>

Luogo e data,

Il veterinario ufficiale

**Trasferimento di prodotti a base di carne destinati all'esportazione verso il Giappone,
spedite dal laboratorio trasformazione verso altri impianti di prodotti a base di carne.**

Sticker nr. _____ li _____
 Allegato al DDT n° _____ datato _____

SPEDITORE: _____ Via _____ (Nr. _____ CE)

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI A BASE CARNE

Specie animale	Tipologia prodotto	n° pezzi	Peso netto kg	Lotto	Data di produzione /salatura

LABORATORIO DI TRASFORMAZIONE

Nome	Indirizzo	n° CEE

LABORATORIO DI DISOSSO/MATTONELLATURA

Nome	Indirizzo	n° CEE

LABORATORIO DI AFFETTAMENTO

Nome	Indirizzo	n° CEE

Origine degli animali al macello: Nati _____ Allevati _____ Origine delle carni (paese d'origine): _____

MACELLO DI ORIGINE DELLA MATERIA PRIMA

Nome	Indirizzo	n° CE

LABORATORIO DI SEZIONAMENTO MATERIA PRIMA

Nome	Indirizzo	n° CE

DITTA DI DESTINAZIONE

Nome	Indirizzo	n° CE

I prodotti a base di carne provengono da un impianto dove sono applicate le procedure operative standard di sanificazione "SSOP" e le buone pratiche di produzione "GMP".

All. certificati n.

IL VETERINARIO UFFICIALE

Nota: Per carni di origine UE indicare il numero e data del/dei certificato/i carni fresche, in alternativa allegarne copia al presente certificato

Al servizio veterinario della Asl di _____
(c/o stabilimento di trattamento nome e indirizzo HPP)

**ATTESTATO SANITARIO DI TRASFERIMENTO E TRACCIABILITA' PER PRODOTTI A BASE DI CARNE
DA SOTTOPORRE A TRATTAMENTO CON HPP**

Prot./Sticker n. _____

(Allegato al DDT nr. _____ dello speditore)

Stabilimento di trasformazione (nome, indirizzo e numero di riconoscimento):

Tipo di prodotto	Lotto	Numero pezzi	Peso Kg.

Stabilimento di provenienza (nome, indirizzo e numero di riconoscimento):*

Speditore * (nome ed indirizzo ed eventuale numero di riconoscimento):

Destinatario (nome ed indirizzo):

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i prodotti sopraindicate sono stati ottenuti nelle condizioni di produzione e controllo previsti dai Reg.(CE) 852/2004 e 853/2004 e che sono pertanto riconosciuti al consumo alimentare umano.

Dichiarazione sanitaria aggiuntiva: Merce idonea export

**SI RICHIEDE
WE WOULD REQUEST**

Al Servizio in indirizzo di voler provvedere al controllo in fase di trattamento HPP e di ritornare il presente certificato compilato nella zona sottostante.

Si attesta che è stata verificata la documentazione dalla quale risulta il rispetto dei limiti fissati per i punti critici CCP stabiliti nel programma HACCP dello stabilimento di provenienza.

Luogo e data _____

Il Veterinario Ufficiale presso lo stabilimento di provenienza

(* Se diverso dallo stabilimento di trasformazione)

ATTESTAZIONE DI AVVENUTO TRATTAMENTO HPP

Prot. n. _____

Il sottoscritto Dott. _____ Veterinario Ufficiale dell'AUSL di _____ attesto che:

1. i prodotti oggetto della presente spedizione, sono stati trattati con HPP presso la ditta CE IT _____
2. è stata verificata la documentazione che attesta l'avvenuto trattamento con metodica HPP dalla quale risulta il rispetto dei limiti critici relativi ai CCP stabiliti nel programma HACCP dello stabilimento HPP.
3. la documentazione relativa al trattamento HPP viene inviata alla ditta proprietaria dei prodotti per l'inserimento nella documentazione del proprio piano di autocontrollo.

Luogo e data _____

Il Veterinario Ufficiale presso lo stabilimento HPP

Prot. Nr

Al Servizio Veterinario della AUSL di _____
 (To the Veterinary Services LHU of _____)

presso la Ditta (C/O plant): _____

OGGETTO: Certificazione per disossatura Prosciutti Stagionati

SUBJECT: Certificate for deboning of cured hams

A seguito della richiesta della Ditta " _____ " comune di _____ bollo CE IT ____ L che spedisce i seguenti prosciutti, prodotti in conformità con la normativa: **9CFR 94.17 - USA**

Further to the application of the plant " _____ " comune di _____ EC number CE IT ____ L shipping the following dry cured hams, produced under requirements of: **9CFR 94.17 - USA**

Lotto interno <i>Internal lot</i>	Data di sale <i>Salting date</i>	Macello/Sezionamento <i>Slaughterhouse/Cutting plant</i>	Bollo CEE <i>EC number</i>	Nr pezzi <i>Nr of Pieces</i>	Kg.

esclusivamente per le operazioni di disossatura alla Ditta in indirizzo,
only for deboning to the addressed plant,

SI RICHIEDE

WE WOULD REQUEST

al Servizio in indirizzo di voler provvedere al controllo in fase di disossatura e di ritornare il presente certificato compilato nella zona sottostante.

The addressed Service to check the hams during deboning and send back the present certificate after filling in the part below.

Si attesta che è stata verificata la documentazione relativa al pre shipment review, dalla quale risulta il rispetto dei limiti fissati per i punti critici CCP stabiliti nel programma HACCP dello stabilimento di produzione.

The documentation of the pre-shipment review from which it appears that the critical limits of the CCPs have been satisfied has been checked.

Luogo e data/ Place and date _____

Il Veterinario Ufficiale presso lo stabilimento di produzione
The Official Veterinarian of the processing plant

Io sottoscritto Dott. _____ Veterinario Ufficiale dell'AUSL di _____, attesto che:

- i prodotti oggetto della presente spedizione, sono stati disossati nella ditta di cui sopra;
- è stata verificata la documentazione relativa al pre shipment review, dalla quale risulta il rispetto dei limiti fissati per i punti critici CCP stabiliti nel programma HACCP dello stabilimento di disosso.

I undersigned Dott. _____ Official Veterinarian of _____, attest that:

- the hams part of this shipment have been deboned in the above mentioned plant;
- *the documentation of the pre-shipment review from which it appears that the critical limits of the CCPs have been satisfied has been checked.*

Luogo e data/ Place and date _____

Il Veterinario Ufficiale presso lo stabilimento di disosso
The Official veterinary of the deboning plant

Prot. _____

li _____

**Processing Facility
Sezione Prosciuttificio**

Company/Ditta

N° CE | _____ |

LOT/ PARTITA

Macello/ Slaughterhouse

n° CE

n° of pieces/ n° Pezzi

Kg

DATE SALTED
DATA DI SALAGIONE

___/___/___

DATE of END of CURING
DATA FINE STAGIONATURA

___/___/___

Il Veterinario Ufficiale The Veterinary Official

PLACE

IL ___/___/___
DATE

**Deboning Facility
Sezione Disosso**

Company/Ditta

N° CE | _____ |

DATE of DEBONING
DATA DISOSSO

___/___/___

N° of EDIBLE PIECES
N° PEZZI EDIBILI

Il Veterinario Ufficiale The Veterinary Official

PLACE

IL ___/___/___
DATE

**Slicing Facility
Sezione Affettamento**

Company/Ditta

N° CE | _____ |

SLICING DATE
DATA di Affettamento

___/___/___

N° of PIECES SLICED
N° PEZZI AFFETTATI

N° of PACKAGES PRODUCED
N° BUSTE PRODOTTE

Il Veterinario Ufficiale The Veterinary Official

PLACE

IL ___/___/___
DATE

Prot. Nr

allegato al DDT

Al Servizio Veterinario AUSL di
To the Veterinary Services LHU of

presso la Ditta (nome, indirizzo e numero di riconoscimento)

c/o plant (name, place and number of the establishment):

OGGETTO/SUBJECT: Certificazione per trasferimento di/Certificate for transfer of (tipo di prodotto/kind of product)

Io sottoscritto veterinario ufficiale a seguito della richiesta della Ditta (nome, indirizzo e numero di riconoscimento)

I the undersigned official veterinarian further to the application of the plant (name, place and number of the establishment):

che spedisce i seguenti prodotti, conformi ai requisiti della normativa/shipping the following products, produced under requirements of: **USA - 9 CFR**

Lotto <i>Batch nr</i>	Data di produzione <i>Production date</i>	Macellato da (denominazione, sede e numero dello stabilimento) <i>Slaughtered by (name, place and number of the establishment)</i>	Nr pezzi o contenitori <i>Nr of pieces or</i> <i>containers</i>	Peso netto (Kg) <i>Net weight</i> <i>(Kg)</i>
		Sezionato da (denominazione, sede e numero dello stabilimento) <i>Cutted by (name, place and number of the establishment)</i>		
		Macellato da (denominazione, sede e numero dello stabilimento) <i>Slaughtered by (name, place and number of the establishment)</i>		
		Sezionato da (denominazione, sede e numero dello stabilimento) <i>Cutted by (name, place and number of the establishment)</i>		
			Tot Kg.	

Marchio di identificazione sui prodotti e contenitori / Identification marks on products and containers: _____

Prodotto da (denominazione, sede e numero dello stabilimento)/Produced by (name, place and number of the establishment):

Disossato da (denominazione, sede e numero dello stabilimento)/ Deboned by (name, place and number of the establishment):

Affettato da (denominazione, sede e numero dello stabilimento) / Sliced by (name, place and number of the establishment):

Process category /Categoria di processo:

Product category /Categoria del prodotto:

Product group/Gruppo del prodotto:

La carne fresca proviene da suini nati in / The fresh pork came from swine born in
e allevati in / and raised in

CERTIFICATO/ HEREBY CERTIFY

che è stata verificata la documentazione relativa al pre shipment review, dalla quale risulta il rispetto del processo e dei limiti fissati per i punti critici CCP stabiliti nel programma HACCP dello stabilimento di produzione. I prodotti risultano idonei all'export verso gli USA. *The documentation of the pre-shipment review from which it appears that the process and critical limits of the CCPs have been satisfied has been checked. The product are suitable for export to U.S.A.*

Garanzie sanitarie/ *Health warranties* (Cancellare se non pertinente/*Delete as appropriate*):

- Prosciutti crudi prodotti in conformità con il regolamento 9 CR 94.17 / *Dry-Cured Pork Products processed in compliance with 9 CFR 94.17*: le cosce sono state lavorate per un minimo di 400 giorni a partire dalla data dell'inizio della lavorazione / *all hams were processed for a minimum of 400 days counting from the processing date*;
- Carni fresche, sottoprodotti della macellazione e prodotti a base di carne con materia prima proveniente dall'Italia (compresi i prodotti composti contenenti ingredienti a base di carne suina, NRTE = Not Ready to Eat), prodotti in conformità con il regolamento 9CR 94.13/*Fresh meat, meat by-products and meat food products (raw meat originating from Italy), including NRTE Otherwise Processed Meat - Pork products, processed in compliance with 9 CFR 94.13*: la materia prima deve provenire da animali nati, macellati e trasformati nella c.d. Macroregione del Nord Italia (Emilia-Romagna, Friuli, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Valle d'Aosta, Veneto, Province Autonome di Trento e Bolzano) / *raw meat shall originate from animals born, slaughtered, and processed in Italy SVD/SR regions of Emilia-Romagna, Friuli, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Valle d'Aosta, Veneto, and the autonomous Provinces of Trento and Bolzano only*.
- Carni fresche, sottoprodotti della macellazione e prodotti a base di carne (compresi i prodotti composti contenenti ingredienti a base di carne suina, NRTE = Not Ready to Eat) con materia prima proveniente da Stati Membri dell'UE diversi dall'Italia, prodotti in conformità con il regolamento 9 CR 94.13/ *Fresh meat, meat by-products and meat food products (raw meat originating from eu member states other than Italy), including NRTE Otherwise Processed Meat - Pork products, processed in compliance with 9 CFR 94.13*: i prodotti devono essere lavorati in impianti situati nella c.d. Macroregione del Nord Italia (Emilia-Romagna, Friuli, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Valle d'Aosta, Veneto, Province Autonome di Trento e Bolzano)/ *pork or pork products shall be processed in Italy SVD/SR regions of Emilia-Romagna, Friuli, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Valle d'Aosta, Veneto, and the autonomous Provinces of Trento and Bolzano only*.
- Prosciutto cotto e prodotti simili / *Cooked hams and similar products*: tutte le ossa sono state rimosse prima della cottura. I prodotti sono stati sottoposti a trattamento termico (diverso dal trattamento di cottura istantaneo) condotto in modo commercialmente idoneo per i prodotti in scatola deperibili a base di carne suina e tale da produrre la temperatura interna di 156° F (69°C) / *all bones were removed before cooking. The meat product have received heat treatments (by other than a flash heating method) in a commercially accepted manner used for perishable canned pork products that produces an internal temperature of 156 degrees F (69 degrees C) throughout*;
- Mortadella / *Mortadella*: tutte le ossa sono state rimosse prima della cottura. I prodotti a base di carne sono stati sottoposti ad un trattamento termico continuo in una stufa per un minimo di 10 ore in modo da raggiungere una temperatura uniforme all'interno del prodotto di 156°F (69°C) . La temperatura della stufa deve partire da un minimo di 143.6°F (62°C) e raggiungere almeno 185°F (85°C) / *all bones were removed before cooking. The meat products have received continual heat treatment in a oven for a minimum of 10 hours in order to reach an internal temperature of 156 degrees F (69 degrees C) throughout. The oven temperature started at a minimum of 143.6 degrees F (62°degrees C) and reached at least 185 degrees F (85 degrees C)*;
- "Cotechino" e altri prodotti cotti / *"Cotechino" and other cooked products*: tutte le ossa sono state rimosse prima della cottura. Il prodotto a base di carne è stato sottoposto a cottura completa mediante un metodo commerciale in un contenitore sigillato ermeticamente dopo il riempimento e prima della cottura in modo che la cottura nel contenitore sigillato permettano di ottenere un prodotto completamente sterile e stabile senza refrigerazione. Il processo di sterilizzazione raggiunge un trattamento termico equivalente a F=3 minuti (F10, 121,1) nella parte più vulnerabile del prodotto/ *all bones were removed before cooking. The meat product has been fully cooked by a commercial method in a container hermetically sealed promptly after filling, but before such cooking, so that such cooking and sealing produced a fully sterilized product which is shelf-stable without refrigeration. The sterilization process reaches a heat treatment equivalent to F=3 minutes (F10, 121,1) in the product's most vulnerable point*;
- Pasta farcita con carni suine/ *Pork-filled pasta products*: la pasta farcita con carne suina è sottoposta a un trattamento termico con una temperatura minima al cuore di 90° C, quindi essiccata, raffreddata e confezionata in modo da rendere il prodotto stabile a temperatura ambiente, come previsto dal § 94.12, paragrafo (c) (8) / *During processing, the pork-filled pasta is steam-heated to a minimum internal temperature of 90°C, then dried, cooled and packed to make the product shelf stable without refrigeration, in accordance with § 94.12, paragraph (c) (8)*.

Dichiarazione sanitaria aggiuntiva:

Place and date of issue/

Luogo e data di emissione

Il Veterinario Ufficiale firma / *The Official Veterinarian Signature*

Official stamp
Timbro ufficiale

Official title: *Licensed Veterinary Surgeon*
Titolo ufficiale: Laureato in Medicina Veterinaria

Protocollo n.

Nome ed indirizzo del richiedente

OGGETTO: Dichiarazione / Declaration

A richiesta del Sig. _____, legale rappresentante della Ditta _____,
con sede legale in Via _____;
*Following the request of Mr. _____, legal representative of the company
_____ with legal office in _____;*

si dichiara che la ditta:
we declare that the company _____

con sede legale in:
with legal office located in _____

e sede produttiva in:
and production plant located in _____

è identificata numero di Riconoscimento Comunitario:
is identified with the following Approval Number _____

rilasciato dall'Autorità Competente in data:
issued by the competent Authority on _____

ed è abilitata alla produzione:
and it is approved for the production of _____

tali prodotti sono atti al consumo umano e in libera vendita nel paese di origine;
Such products are fit for the human consumption and free sold within the origin country

I controlli igienico sanitari richiesti dalle leggi italiane e Comunitarie in materia sono effettuati da personale ispettivo di questo servizio;
All the sanitary and hygienic controls required by the Italian and European legislation are carried out by the officers of this veterinary service

Luogo di destinazione / Place of destination _____

Il prodotto sarà accompagnato dal certificato sanitario allegato / *The product will be accompanied by the attached health certificate*

Si rilascia la presente per gli usi consentiti dalla legge
This document is released for the uses authorized by the law

Timbro/Stamp

Il Veterinario Ufficiale / Official Veterinarian